



Relazione ex art. 26, comma 4 L. 488/99

Anno 2013

Il Segretario Generale

Quadro normativo di riferimento

L'art. 26 della L. 488/1999 (Legge Finanziaria 2000) regola le procedure di acquisto di beni e servizi che vengono effettuate dalle Pubbliche Amministrazioni. La ratio che sottende alla norma, (che negli anni è stata oggetto di numerose modifiche), è la razionalizzazione dei processi di approvvigionamento di beni e servizi della Pubblica Amministrazione.

La regola generale (comma 1) prevede che il Ministero del Tesoro stipuli convenzioni con imprese che si impegnano ad accettare, alle condizioni previste dalla convenzione medesima, ordinativi di fornitura di beni e servizi da parte delle Amministrazioni Pubbliche.

Il comma 3 (modificato varie volte, l'ultima modifica con D.L. 168 del 12/7/2004) dell'articolo in commento pone due possibilità alle pubbliche amministrazioni;

1. ricorrere direttamente alle convenzioni
2. utilizzare i parametri di prezzo/qualità previsti dalle convenzioni.

e prevede che se si stipulano contratti in violazione, cioè al di fuori delle predette ipotesi alternative, si configura responsabilità amministrativa con conseguente danno erariale.

Ai fini della quantificazione del danno si considera anche la differenza tra il prezzo stabilito dalle convenzioni ed il prezzo indicato nel contratto.

L'art. 11 comma 6 del D.L. 98/2011, convertito in L. 111/2011 (manovra 2011) ha ulteriormente precisato che i contratti stipulati in violazione sono nulli, costituiscono illecito disciplinare e determinano responsabilità erariale.

Il sopra citato D.L. 168 del 12/7/2004 ha inserito il comma 3-bis che introduce una casistica diversa ed ulteriore rispetto alle precedenti: il fatto, cioè, che le amministrazioni emettano provvedimenti con cui "deliberano di procedere in modo autonomo a singoli acquisti di beni e servizi".

Tali provvedimenti devono essere trasmessi alle strutture e agli uffici preposti al controllo di gestione per consentire loro di esercitare le funzioni di sorveglianza e controllo relative all'utilizzo delle convenzioni e al rispetto dei parametri previsti dalle stesse.

Il comma 4 prevede e disciplina le modalità di redazione di una apposita relazione che illustri i risultati ottenuti in termini di riduzione di spesa. La norma inoltre prevede che la relazione debba essere sottoposta all'organo di direzione politica dell'ente (Giunta camerale) e pubblicata sul sito internet.

Per la Camera di Commercio di Firenze la presente relazione è funzionale alla verifica del rispetto della normativa, **attestando l'adesione alle convenzioni stipulate da Consip** e al rispetto dei parametri previsti nelle stesse.

L'U.O. Pianificazione e Controllo ha preso visione dell'elenco dei provvedimenti di acquisto di beni e servizi effettuati dal 01/01/2013 al 31/12/2013 e del materiale relativo ai contratti relativi ad acquisti fuori Consip in presenza di convenzioni Consip attive, trasmessi dalla Unità Organizzativa Provveditorato dell'Ente.

Questa U.O. ha eseguito il controllo previsto dall'art. 26, comma 3 bis, della L. 488/99 sulla base del materiale trasmesso dall'ufficio provveditorato e ne dà atto nel prosieguo della relazione.

RISPARMI SUGLI ACQUISTI IN CONVENZIONE CONSIP

Non è stato possibile quantificare i risparmi conseguiti attraverso il ricorso alle Convenzioni Consip in quanto non è fattibile, per ragioni di economicità, il confronto tra i prezzi praticati da Consip e i prezzi praticati dagli altri fornitori: sarebbe infatti necessario procedere a una preventiva e dettagliata analisi delle condizioni di mercato per ogni acquisto di beni o servizi.

In linea generale, la Camera di Commercio di Firenze aderisce alle convenzioni Consip ogni volta che ne sia presente una per la categoria di beni/servizi necessari. L'unica eccezione ha riguardato la fornitura di energia elettrica e gas, come di seguito specificato.

RISPARMI SUGLI ACQUISTI AUTONOMI

In ambito energia elettrica e fornitura di gas naturale si è ottenuto un risparmio rispetto alle tariffe Consip del 7-10%, grazie all'adesione al CET (Consorzio Energia Toscana) a seguito di gara ad evidenza pubblica, nel rispetto dell'art. 26 comma 3 della L. 488/1999.